

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

(Comuni di : Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano)



**REGOLAMENTO COMMISSIONE DI ZONA AMIATA GROSSETANA
DI PARI OPPORTUNITA' UOMO/DONNA**

CAPO I

ISTITUZIONE, FINALITA', FUNZIONE, COMPETENZE, PRINCIPI ORGANIZZATIVI

ART.1 – ISTITUZIONE E FINALITA'

1. E' istituita presso l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana , la Commissione Intercomunale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna (d'ora innanzi indicata come Commissione).
2. In attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 , 37 e 51 della Costituzione e dalle leggi di parità e pari opportunità vigenti, nonché dalle Direttive della Unione Europea, nonché in coerenza con l'art. 3 dello Statuto dell'Unione, la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio dell'Amiata Grossetana.
3. Le linee guida dell'attività della Commissione sono quelle indicate nella Dichiarazione e nel Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale delle donne (Pechino, 4-15 Settembre 1995) e nelle Direttive Ministeriali;
4. La Commissione persegue gli obiettivi:
 - a) Integrare il punto di vista di genere nelle politiche e nelle strategie attuate dai governi locali e da quello della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
 - b) Promuovere azioni positive per favorire la partecipazione delle donne ai luoghi decisionali;
 - c) Scambiare esperienze e metodologie fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, sociali, associative e del mondo del lavoro;
 - d) Integrare la propria attività con quella delle Amministrazioni comunali, in particolare con le iniziative ed i progetti di quegli Assessorati (Formazione e Lavoro, Istruzione, Cultura, Bilancio, Servizi Sociali) che maggiormente intervengono su tematiche vicine al mondo femminile;
 - e) Privilegiare l'attività di progetto, puntando ad affrontare i problemi emergenti in una logica di Azioni Positive, prestando particolare attenzione alle diverse realtà zonali che si occupano di problematiche femminili, con l'obiettivo di costituirsi quale unico punto di riferimento per l'avvio di una rete di collaborazioni tra soggetti attenti alla condizione femminile nella nostra realtà.

ART.2 –FUNZIONE

1. La Commissione è un organismo permanente consultivo e di proposta al Consiglio e alla Giunta dell'Ente.
2. Essa esercita le funzioni in piena autonomia, operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri dell'Ente e dei Comuni associati e con le donne elette nei Consigli Comunali dei rispettivi Enti Locali.

ART.3 – COMPITI

1. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) Favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne;
 - b) Sollecitare iniziative tese a qualificare, riqualificare ed aumentare la presenza femminile nel mondo del lavoro e ad incentivare la nascita di imprese femminili favorendo lo sviluppo delle capacità manageriali nelle donne, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente;
 - c) Svolgere, ai sensi del presente Regolamento, funzioni consultive sugli atti di competenza della Giunta e del Consiglio che abbiano rilevanza diretta o indiretta relativamente alle problematiche delle Pari Opportunità tra donna e uomo;
 - d) La Commissione, anche su propria richiesta, può essere ascoltata dalla Giunta e dal Consiglio, in relazione ai provvedimenti che essa ritenga investire la condizione femminile;
 - e) Promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della Pubblica Amministrazione, nell'ottica del riequilibrio della rappresentanza. Inoltre, promuovere una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza dell'Ente e degli Enti Locali associati, nel rispetto delle competenze istituzionali;
 - f) Favorire la creazione di relazioni tra le realtà di donne nel territorio dell'Ente;
 - g) Promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini;
 - h) Compiere ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art.1.
2. Inoltre la Commissione si pone come punto di riferimento e di confronto con i soggetti pubblici, con particolare riguardo ai Comuni e alla Provincia, e con soggetti privati quali, in particolare, le Associazioni e i gruppi, organizzati e non, dalle donne, svolgendo attività di:
 - Informazione e consulenza in materia di parità e cultura di genere;
 - Promozione di iniziative culturali.

ART. 4 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello del territorio della Unione dei Comuni, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
2. La Commissione per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di Enti pubblici e privati, di Associazioni femminili, Associazioni Sindacali, imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti della condizione femminile.

CAPO II

COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

ART.5 – COSTITUZIONE

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Unione dei Comuni, ed è composta oltre che dai componenti di diritto, di cui al comma 1 del successivo art.6, da donne/uomini eletti dal Consiglio della Unione dei Comuni.
L'elezione avviene secondo il seguente procedimento: la Giunta dell'Unione, sulla base delle candidature di cui ai commi da 4 a 7 del successivo art.6, predispone una proposta motivata di composizione della Commissione, garantendo, peraltro il massimo della rappresentatività territoriale e di varietà delle competenze specifiche rappresentate, tenendo conto dei curricula presentati. La proposta sarà iscritta all'odg del Consiglio nella prima seduta utile ed approvata con votazione palese.
2. La Commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Unione, ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione che deve avvenire entro 90 gg. dall'insediamento del nuovo Consiglio.
3. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla carica di commissario.
La Commissione assume la iniziativa del procedimento contestando all'interessato la situazione che può determinare la decadenza ed acquisendo le eventuali giustificazioni che hanno determinato l'assenza. Sono fatti salvi i principi del giusto procedimento.
La decadenza del commissario è deliberata dal Consiglio dell'Unione, su proposta della Commissione corredata dei documenti di cui al precedente comma.
Il Consiglio contestualmente alla pronuncia di decadenza provvede a sostituire i membri decaduti e/o dimissionari su contestuale designazione della Giunta dell'Unione, in base ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo in caso di donne/uomini eletti dal Consiglio dell'Unione.
Resta inteso che la sostituzione delle componenti di diritto, espressione dei consigli comunali e del Consiglio dell'Unione è riservata alla competenza degli stessi organi.

ART.6 – COMPOSIZIONE

1. La Commissione è composta da:

- nr. 4 uomini/donne eletti dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
- i consiglieri/le consigliere elette nei comuni ricadenti nell'Unione, uno/una in rappresentanza dei gruppi di maggioranza e uno/una in rappresentanza dei gruppi di minoranza (*in pratica 2 per ogni comune*)

inoltre ne fanno parte, di diritto:

- n.2 consiglieri/consigliere della Unione uno/una in rappresentanza del gruppo di maggioranza e uno/una in rappresentanza dei gruppi di minoranza ;
- n.1 Consigliere Provinciale o suo delegato rappresentante del territorio

2. I componenti della Commissione, con eccezione dei componenti di diritto, devono possedere competenza ed esperienza sul campo della parità e delle pari opportunità nelle discipline storiche, giuridiche, economiche, scientifico-ecologiche, sociologiche, psicologiche, pedagogiche, sanitarie, della comunicazione massmediale, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica, nonché in ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.

3. Il Presidente della Unione provvede a dare pubblicità all'istituzione della Commissione attraverso bando pubblico.

4. Le candidature possono essere proposte da Associazioni e/o Organizzazioni professionali, culturali, del volontariato, operanti nel territorio della Unione che possono segnalare non più di 2 candidature ciascuno, individuate tra persone in possesso di riconosciuta competenza negli ambiti specificati al comma 2° del presente articolo.

5. I soggetti di cui al precedente comma debbono svolgere la loro attività in maniera continuativa, essere dotati di uno Statuto che preveda forme partecipative e gestionali democratiche, non avere fini di lucro; lo Statuto deve essere prodotto in copia autentica, unitamente alle candidature.

6. Persone particolarmente esperte negli ambiti specificati al 2° comma del presente articolo potranno prevedere la propria candidatura. Anche i consiglieri comunali possono avanzare proposte di candidature. Restano in ogni caso fermi i requisiti di cui al precedente comma 2.

7. La proposta di candidatura deve essere presentata al Presidente della Unione tramite domanda scritta corredata da un curriculum, dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di pari opportunità.

ART. 7 – PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

1. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente della Unione, entro 30 giorni dalla nomina, e da esso presieduta. La Commissione elegge, entro 60 giorni dal suo insediamento, a maggioranza delle proprie componenti, con votazioni distinte e non necessariamente nella medesima seduta, il/la Presidente e il/la Vice Presidente che compongono l'Ufficio di Presidenza; fino all'elezione svolge le funzioni di Presidente il/la Commissario di maggiore età.

2. Il/La Presidente:

- Convoca e presiede le riunioni della Commissione;
- Predisporre l'Ordine del Giorno delle riunioni e delle relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione;
- Promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
- Propone alla Giunta della Unione l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità del bilancio.

3. Il/La Vice Presidente coadiuva il/la Presidente e lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART.8- FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce, di norma una volta ogni due mesi, salvo casi eccezionali, e, comunque, su iniziativa del/della Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei/delle componenti. Le riunioni hanno luogo di norma presso la sede della Unione; ma possono tenersi anche presso le sedi dei Comuni appartenenti all'Unione.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei/delle componenti. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo **nello stesso giorno e/o in altro giorno**, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei/delle componenti.
2. La Commissione può articolarsi per sezioni di lavoro e procedere a consultazioni ed audizioni.
3. La Commissione deve esprimere i pareri di cui alla lettera c) dell'art.3 entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine, qualora il parere non sia comunicato nel termine suddetto, il Consiglio prescinde dal parere. Dei pareri resi si deve dare atto nelle premesse delle deliberazioni consiliari per le quali sono richiesti.
4. Per il funzionamento della Commissione l'Unione mette a disposizione le dotazioni strumentali ed il personale, anche a tempo parziale, per i tempi necessari ai lavori della Commissione.
5. La Commissione presenta al Presidente della Giunta e al Consiglio un documento politico di linee programmatiche di attività della Commissione medesima, successivamente alla approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente. La Commissione, inoltre, entro il 31 Marzo di ogni anno invia al Presidente della Unione una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte.
6. I/le componenti la Commissione svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito;
7. La Commissione, con propria deliberazione, adotta un documento riguardante le norme di funzionamento interno.

ART.9 – PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI ED INCONTRI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA COMMISSIONE.

1. I/Le componenti della Commissione possono partecipare, previa deliberazione della Giunta della Unione a convegni, seminari ed incontri di particolare rilevanza per la Commissione o comunque a qualsiasi attività prevista dal Piano di lavoro della Commissione medesima; in tal caso è loro dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e regolarmente documentate nei limiti previsti per i consiglieri dell'Unione;

ART.10 – NORMA FINANZIARIA

1. Nel Bilancio di previsione della Unione sarà previsto un apposito capitolo di spesa per le attività della Commissione; a tal fine il/la Presidente della Commissione, presenterà, secondo le modalità ed i tempi previsti per la predisposizione del Bilancio di previsione dell'Ente, un programma annuale di attività, corredato da un preventivo di spesa, comprensivo delle spese di funzionamento.